SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 29 novembre 2003 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 novembre 2003, n. **338.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002 . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2003.

Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone . . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 novembre 2003.

Trasferimento della sede estrazionale delle operazioni del gioco del lotto per la ruota di Palermo . . . . Pag. 15

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 10 novembre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Biolab S.p.a.» autorizzato con decreto 9 ottobre 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . Pag. 16

DECRETO 13 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Kiwi Latina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta . . . . Pag. 16

DECRETO 14 novembre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico Brava Srl» autorizzato con decreto 6 febbraio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . Pag. 17

DECRETO 19 novembre 2003.

Variazione della ragione sociale e della ubicazione del «Laboratorio chimico merceologico Srl» autorizzato con decreto 15 ottobre 2002, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale anche ai fini della esportazione, per l'intero territorio nazionale, per le prove effettuate presso il proprio laboratorio, in «Hera Spa - Divisione reti ricerca & sviluppo - Laboratorio unità Ravenna». Pag. 18

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti Pag. 19

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Campobasso e Isernia . . . . Pag. 20

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Rieti . Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI:

Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2004-2005 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2003. (Bando n. 138/2003). . . . . Pag. 21

1º bando di concorso nazionale sul tema «La famiglia e la scuola: luoghi di accoglienza e di integrazione» . . . Pag. 22

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 24

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . . Pag. 24

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione . . . . Pag. 25

Provvedimento concernente la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 25

Provvedimento concernente l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 25

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 26

Provvedimento concernente l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria . . . . Pag. 26

Provvedimento concernente l'annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. Pag. 26

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede il piano generale di sviluppo dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, da realizzarsi in comune di Firenze, presentato dalla società A.d.F. S.p.a., in Firenze. . . Pag. 26

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede il piano di sviluppo dell'aeroporto Orio al Serio, da realizzarsi nei comuni di Bergamo, Azzano San Paolo, Grassobio, Seriate, presentato dalla società per l'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.A.C.B.O. S.p.a., in Orio al Serio . . . . Pag. 26

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Campochiaro-Sulmona da ubicare tra la provincia di Campobasso e L'Aquila, presentato dalla società Snam rete gas S.p.a., in S. Donato Milanese. . . . . Pag. 27

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato all'interno dell'area industriale Solvay in comune di Rosignano Marittimo, presentato dalla società Electrabel Italia S.p.a. in nome e per conto della società Roselectra S.p.a., in Rosignano Marittimo . . . . Pag. 27

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di conversione a carbone della centrale termoelettrica ubicata in comune di Civitavecchia, località Torrevaldaliga Nord, presentato dall'Enel produzione S.p.a., in Roma. . . Pag. 27

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione del prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano Veneto, tronco Sacile Ovest-Conegliano, lotto 29 da realizzare nei comuni di Godega San Urbano e Conegliano, presentato dalla Società autostradale autovie venete S.p.a., in Trieste . . . . . . Pag. 27

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione della centrale a ciclo combinato da ubicare in comune di Sparanise, presentato dalla società Calenia energia S.r.l. (ex Cales S.r.l.), in Ercolano . Pag. 27

Regione Veneto: Legge regionale 24 novembre 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di tributi regionali. Pag. 28

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Aumento del capitale sociale della PO Vita assicurazioni S.p.a. . . . . Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 luglio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 35/2003).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 10 novembre 2003). . . . . Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186

Ministero delle attività produttive

DECRETO 14 ottobre 2003.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai «grandi progetti» di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2002 del «settore turistico-alberghiero» - 15º bando di attuazione.

03A12210

DECRETO 14 ottobre 2003.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2002 del «settore commercio» - 16º bando di attuazione.

03A12211

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 novembre 2003, n. **338.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.040 annui ogni quadriennio a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania di seguito denominate "le parti"

Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Albania

Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Articolo 2

I film realizzati in coproduzione tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

Comunque, le Autorità competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.

Detta limitazione dovrà essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verrà approvato il progetto di coproduzione.

Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

Articolo 3

La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorità competenti:

- in Italia: la Direzione Generale del Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- in Albania: il Centro Nazionale di Cinematografia, Ministero della Cultura, Gioventù e Sport

Articolo 4

Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle Autorità competenti menzionate nell'articolo 3.

Articolo 5

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso.

Questa approvazione è irrevocabile salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.

Articolo 6

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%).

L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima,

proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente.

In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.

A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

Articolo 7

I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o albanesi, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalità italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o albanese.

Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorità competenti.

Articolo 8

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Articolo 9

Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).

Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali italiani e albanesi distribuiti e/o diffusi in Italia e in Albania che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.

La Commissione mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

Articolo 10

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

a) Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel territorio dei due Paesi coproduttori.

b) Ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.

c) Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.

d) In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese.

e) L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.

Articolo 11

Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti faciliterà l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte

Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.

Articolo 12

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

Articolo 13

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.

b) Nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.

c) In caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del produttore.

d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

Articolo 14

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italiana - albanese" o "Coproduzione albanese - italiana".

Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Articolo 15

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

Articolo 16

In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita, film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:

a) Avere una qualità tecnica e un valore artistico spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorità competenti dei due Paesi.

b) Avere un costo uguale o superiore a 1,2 miliardi di (lire o l'equivalente in Lek albanesi).

c) Comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potrà essere limitata all'ambito finanziario, in conformità al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 2,4 miliardi di lire italiane o l'equivalente in Lek albanesi, l'apporto minoritario può essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento); eccezionalmente le Autorità competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20 % (venti per cento).

d) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari.

e) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi.

Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle Autorità italiane e albanesi competenti.

In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovrà aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria albanese, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere equilibrati; ai fini del suddetto equilibrio potrà tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo del precedente articolo 9 del presente Accordo.

Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione mista di cui all'articolo 18 si riunirà allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario è rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.

Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorità competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino tutte le condizioni suindicate.

Articolo 17

L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Albania e di quelli albanesi in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Articolo 18

Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.

Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria

cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente, gravi nella sua applicazione.

In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

Articolo 19

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

Articolo 20

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la ratifica.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di identica durata.

Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.

La risoluzione anticipata nel presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
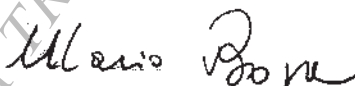
Fatto a TIRANA il 10. 5. 2002........
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Ambasciatore d'Italia

MARIO BOVA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

Il Ministro della Cultura, Gioventù e Sport

AGRON TATO

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta. A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:

1. Sceneggiatura e soggetto;
2. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;
3. Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.

(*) Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi:

a) Titolo del film;
b) Identificazione dei produttori contraenti;
c) Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se è stato tratto da una fonte letteraria;
d) Nome e cognome del regista (è concessa una clausola di sostituzione in caso di necessità);
e) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che dovrà corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico - artistici;
f) Piano finanziario;
g) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;
h) Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrà essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo

del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 2,4 miliardi di lire italiane o l'equivalente in Lek albanesi;

i) Clausola che descriva le misure da prendere se dopo una considerazione completa del caso, le Autorità competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti; e se ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi;

j) Data di inizio delle riprese;

k) Clausola che preveda la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;

l) Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorità competenti italiani al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.

4. Contratto di distribuzione, una volta firmato;
5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalità e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalità e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;
6. Programmazione della categoria con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese e dei luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;
7. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori.

Le Autorità competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.

Di norma, prima dell'inizio delle riprese del film, si dovrà sottoporre alle Autorità competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi.

Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle Autorità competenti di entrambi i Paesi.

Le Autorità competenti si terranno informate sulle rispettive decisioni.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2019):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 20 febbraio 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 aprile 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 24 giugno 2003 e 8 luglio 2003.

Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2019/A - relatore sen. CASTAGNETTI).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4216):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17 settembre 2003 e 2 ottobre 2003.

Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il 23 ottobre 2003.

03G0364

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2003.

Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

Considerata l'opportunità che il cimitero di Longarone (Belluno) sito in località Fortogna — luogo di memoria delle migliaia di vittime del disastro del Vajont che nella notte del 9 ottobre 1963 perirono incolpevoli — sia ricordato e affidato al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse sotto il profilo storico sociale;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Il cimitero di Longarone, in località Fortogna, è dichiarato monumento nazionale.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2003

CIAMPI

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

03A12763

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2003.

Trasferimento della sede estrazionale delle operazioni del gioco del lotto per la ruota di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Visto il primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Considerato che le estrazioni del gioco del lotto per la ruota di Palermo sono effettuate presso la sede dell'Ispettorato compartimentale di Palermo sito in via Generale De Maria n. 9;

Vista la nota n. 18044 del 20 ottobre 2003, con la quale l'Ispettorato medesimo ha comunicato il trasferimento dei propri uffici presso la nuova sede sita in via La Farina n. 25;

Rilevato che con nota LLM 30-00950/03 del 17 novembre 2003, la società Lottomatica ha comunicato che, a seguito dei sopralluoghi effettuati, i locali messi a disposizione dall'Ispettorato di Palermo risultano idonei allo svolgimento delle operazioni di estrazione ed ha altresì rappresentato di essere in grado di procedere alle estrazioni presso la nuova sede a far data dal 3 dicembre 2003;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

A decorrere dal 3 dicembre 2003 le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Palermo

saranno effettuate presso l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Palermo, sito in via La Farina n. 25.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il direttore generale: TINO

03A13011

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Biolab S.p.a.» autorizzato con decreto 9 ottobre 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001, con il quale autorizza il laboratorio denominato Biolab S.p.a. ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 20 ottobre 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 9 ottobre 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

acido sorbico;

anidride solforosa libera e totale;

cloruri;

densità relativa a 20° C;

solfati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12819

DECRETO 13 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Kiwi Latina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del

predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal comitato promotore per il riconoscimento del marchio ad indicazione geografica protetta Kiwi Latina, con sede in Latina, via Umberto I n. 80, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Kiwi Latina», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62740 del 19 maggio 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il comitato promotore per il riconoscimento del marchio ad indicazione geografica protetta Kiwi Latina, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Kiwi Latina», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal comitato promotore per il riconoscimento del marchio ad indicazione geografica protetta Kiwi Latina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Kiwi Latina», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Kiwi Latina».

Art. 2.

La denominazione «Kiwi Latina» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Kiwi Latina», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12818

DECRETO 14 novembre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico Brava Srl» autorizzato con decreto 6 febbraio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica,

registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2002, con il quale autorizza il Laboratorio enochimico di Michelini Maurizio di Cormons (Gorizia) ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2002 con il quale il Laboratorio enochimico di Michelini Maurizio ha variato la ragione sociale in Laboratorio enochimico Brava Srl;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002, con il quale modifica l'elenco delle prove di analisi relativo al predetto laboratorio;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 14 novembre 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto ministeriale 6 febbraio 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio enochimico Brava Srl, ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37 è stato autorizzato con decreto ministeriale 6 febbraio 2002, sono integrate dalle seguenti:

cationi totali;
conduttività;
grado rifrattometrico;
idrossimetilfurfurale;
meso-inositolo;
ocratossina A;
acido shikimico;
caratteristiche cromatiche;
esame organolettico;
ibridi produttori diretti (malvina);
indice di Folin-Ciocalteau;
saggio di stabilità.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12816

DECRETO 19 novembre 2003.

Variazione della ragione sociale e della ubicazione del «Laboratorio chimico merceologico Srl» autorizzato con decreto 15 ottobre 2002, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale anche ai fini della esportazione, per l'intero territorio nazionale, per le prove effettuate presso il proprio laboratorio, in «Hera Spa - Divisione reti ricerca & sviluppo - Laboratorio unità Ravenna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2002, che autorizza il Laboratorio chimico merceologico Srl, ubicato in Cesena (Forlì), via Ravennate n. 1020 - Villa Almerici, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale anche ai fini della esportazione, per l'intero territorio nazionale, per le prove effettuate presso il proprio laboratorio;

Considerato, che su richiesta di questa amministrazione, l'organismo SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori - ha comunicato con nota datata 17 ottobre 2003, numero di protocollo 17450/03/pb/rdg che il Laboratorio chimico merceologico Srl, ubicato in Cesena (Forlì), via Ravennate n. 1020 - Villa Almerici, ha richiesto la variazione della ragione sociale modificata in: Hera Spa - Divisione reti ricerca & sviluppo - Laboratorio unità Ravenna, nonché l'ubicazione trasferita in Ravenna, via Bassette n. 3;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prendere atto delle predette modifiche concernenti la ragione sociale e l'ubicazione del Laboratorio chimico merceologico S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 2002 relativo all'autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico Srl, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per l'intero territorio nazionale, per le prove effettuate presso il proprio laboratorio, la ragione sociale e l'ubicazione variano in: Hera Spa - Divisione reti ricerca & sviluppo - Laboratorio unità Ravenna, ubicato in Ravenna, via Bassette n. 3.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido tartarico;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
densità del distillato;
densità relativa;
estratto secco netto;
estratto secco totale;
pH;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

03A12817

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 23 gennaio 2003 al 1º febbraio 2003 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Chieti:

piogge alluvionali del 23 gennaio 2003, del 1º febbraio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Casalanguida, Castiglione Messer Marino, Fraine;

piogge alluvionali del 23 gennaio 2003, del 1º febbraio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altino, Atessa, Casoli, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, San Giovanni Lipioni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Tufillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12782

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Campobasso e Isernia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 22 giugno 2003 al 31 luglio 2003 nella provincia di Campobasso;

grandinate dal 22 giugno 2003 al 31 luglio 2003 nella provincia di Isernia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Campobasso: grandinate del 22 giugno 2003, del 28 giugno 2003, del 29 giugno 2003, dell'11 luglio 2003, del 31 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Bonefro, Casacalenda, Castelbottaccio, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Limosano, Lucito, Lupara, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Roccavivara, San Biase, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Toro, Trivento;

Isernia: grandinate del 22 giugno 2003, del 30 giugno 2003, dell'11 luglio 2003, del 31 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b)*, nel territorio dei comuni di Isernia, Macchia d'Isernia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12783

DECRETO 20 novembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 16 giugno 2003 al 31 luglio 2003 nella provincia di Rieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Rieti: grandinate del 16 giugno 2003, del 29 giugno 2003, del 31 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di Magliano Sabina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A12784

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2004-2005 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2003. (Bando n. 138/2003).

Premessa.

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 «per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale», che lo Stato italiano ha ratificato con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi più significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire tra le priorità politiche «misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine».

La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia e — nell'ambito delle attività di coordinamento delle Amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza e in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale — ha scelto di intervenire promuovendo lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali.

In tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione per le adozioni internazionali inerenti rispettivamente lo stanziamento per il finanziamento di progetti di sussidiarietà per l'ammontare di euro 1.032.951,14, deliberato in data 25 luglio 2003, e l'approvazione del presente bando in data 12 novembre 2003.

La Commissione, attraverso tali provvedimenti, ha inteso proseguire, ampliandola, la collaborazione avviata con gli enti autorizzati negli anni 2001-2002-2003, che rivelatasi positiva; i progetti dovranno riguardare le seguenti aree geografiche: Paesi dell'Europa Orientale, Sud America, Asia e Africa. Alla realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2003, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *c),* legge 31 dicembre 1998, n. 476, ad operare nelle aree geografiche interessate dai progetti.

Nella realizzazione di ciascun progetto deve concorrere un numero di enti non inferiore a tre.

La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, sarà proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente impegnati dagli enti partecipanti al progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non è preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento è, pertanto, necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola tra i vari attori coinvolti la partecipazione al progetto.

Contenuti e soggetti partecipanti.

Si ribadisce che:

i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che permettano loro di rimanere nella propria famiglia e, più in generale, nella comunità di appartenenza;

la presentazione dei progetti è consentita soltanto agli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c),* legge 31 dicembre 1998, n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto.

Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:

1) gli enti autorizzati realizzatori;

2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori concorrenti alla realizzazione;

3) le istituzioni aderenti:

amministrazioni centrali;

regioni;

enti locali;

organismi internazionali;

comunità europea;

4) l'esatta localizzazione dell'intervento;

5) le amministrazioni dei Paesi stranieri interessate;

6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori, ecc.);

7) il costo del progetto:

le risorse umane;

i mezzi strumentali;

8) la durata del progetto:

le fasi intermedie di realizzazione;

la data prevista per la conclusione del progetto. Nel caso la durata prevista sia superiore al periodo considerato (2004-2005), occorre specificare quali interventi si intendono realizzare entro il 31 dicembre 2004 e quali entro il 30 giugno 2005.

Modalità e termini di presentazione del progetto.

I progetti devono essere presentati in triplice originale e due copie, firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto.

Essi dovranno pervenire alla Commissione per le adozioni internazionali, via Barberini, 38 - 00187 Roma, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalità e degli obiettivi e in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.

Il progetto deve essere altresì corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresì, chiaramente se il progetto è da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.

Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.

La Commissione per le adozioni internazionali esaminerà e approverà entro i 90 giorni successivi, alla scadenza del termine di presentazione, i progetti che meglio realizzano gli obiettivi del presente bando.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di valutazione, privilegerà i progetti aventi come obiettivo:

a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia;

b) l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;

c) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;

d) la prevenzione di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento, la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione;

e) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;

f) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartirà lo stanziamento previsto in relazione alla complessità degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.

Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti più enti, i quali dovranno tenere conto della disponibilità complessiva delle risorse previste dal presente bando.

Raccomandazioni e limitazioni.

La Commissione per le adozioni internazionali come nei precedenti bandi ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritenendo che la responsabilità di predisposizione e realizzazione di siffatti progetti sia prioritariamente da riconoscersi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e/o private in qualità di capi-progetto.

Si sottolinea, inoltre, che per le esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobili né quelle riguardanti l'acquisto di beni deperibili e/o strumentali di facile consumo.

Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni.

Modalità di erogazione del finanziamento.

Nel quadro della più chiara collaborazione istituzionale, per la corretta ed immediata informazione, entro una settimana dalla data di approvazione dei progetti, verrà data comunicazione della ripartizione, dell'oggetto e dei destinatari dei finanziamenti in *Gazzetta Ufficiale* e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali.

L'erogazione del finanziamento, successivamente all'approvazione da parte degli organi di controllo, si articolerà come di seguito:

a) il 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata dell'attività svolta;

b) il 50% dopo sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;

c) il rimanente 25% a conclusione delle attività progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.

Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presenterà la fatturazione con le relazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, onde consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni valutazione prima di dare il nulla osta alla liquidazione.

Ogni relazione dovrà essere corredata da fattura per gli importi percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* del precedente capoverso, unitamente alla documentazione contabile giustificativa.

Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non è soggetto a I.V.A. ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.

Si dispone la pubblicazione del presente bando in *Gazzetta Ufficiale* e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera *c)*, legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Roma, 12 novembre 2003

La presidente: CAVALLO

03A12761

1º bando di concorso nazionale sul tema «La famiglia e la scuola: luoghi di accoglienza e di integrazione»

Premessa.

Nel quadro delle iniziative finalizzate alla promozione dei diritti del bambino, sanciti dalle convenzioni internazionali e recepiti nell'ordinamento giuridico italiano, la Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità centrale preposta all'attuazione della Convenzione de L'Aja 29 maggio 1993 «per la tutela dei minori e la cooperazione nell'adozione internazionale», intende promuovere, in tutti i contesti sociali, la cultura del diritto del bambino alla famiglia.

Per il raggiungimento di tali finalità, è indispensabile la diffusione e il radicamento dei valori espressi dalla citata convenzione nelle giovani generazioni, che vanno pertanto coinvolte.

In tale ottica la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, d'intesa ed in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca, bandisce il 1º concorso nazionale sul tema: «La famiglia e la scuola: luoghi di accoglienza e di integrazione».

Art. 1.

Obiettivi

Il concorso è finalizzato:

a sensibilizzare gli alunni e le scuole di ogni ordine e grado sul tema dei minori stranieri adottati e sul coinvolgimento della struttura educativa nel processo di socializzazione;

a promuovere nella scuola ogni azione positiva per realizzare al meglio l'accoglienza e l'integrazione di questi bambini;

a riflettere sulla realtà delle famiglia multietnica e sul rapporto che essa ha con l'istituzione scolastica ed il territorio.

La partecipazione al concorso prevede, secondo le modalità descritte all'art. 2, la presentazione di lavori che illustrino con originalità e immediatezza le riflessioni elaborate e le azioni svolte dalla scuola per attualizzare gli obiettivi e le finalità sopraindicate.

Art. 2.

Destinatari e modalità di partecipazione

Al concorso possono partecipare gli allievi frequentanti le scuole italiane (statali e paritarie) di ogni ordine e grado con lavori realizzati individualmente o in gruppo;

I bambini della scuola dell'infanzia in gruppi o per sezioni dovranno presentare un prodotto elaborato con materiale povero, a tecnica libera, della misura massima di cm. 70 x cm. 100;

I singoli alunni della scuola primaria dovranno presentare un lavoro grafico a tecnica libera della misura massima di cm. 35 x cm. 50;

I singoli alunni delle scuole secondarie di primo grado dovranno presentare un testo scritto (poesia o racconto breve di non oltre due cartelle di trenta righe ciascuna);

I gruppi di studenti (max 4 alunni) delle scuole secondarie di secondo grado, guidati da un docente referente, dovranno presentare a loro scelta:

a) un poster (max cm. 70 x cm. 100);

b) un cortometraggio o spot, della durata massima rispettivamente di dieci e tre minuti, in videocassetta VHS o DVD/Cd rom;

c) un ipertesto multimediale in formato Web (consegnato su supporto CD o DVD).

Art. 3.

Valutazione degli elaborati

I lavori saranno valutati da commissioni appositamente nominate dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, presieduti dagli stessi o da un loro delegato e composte da dirigenti scolastici regionali, docenti, genitori adottivi di bambini stranieri, rappresentanti di associazioni di volontariato, esperti.

I lavori delle scuole della regione autonoma Val d'Aosta saranno valutati dalla commissione regionale del Piemonte, mentre quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano dalla commissione regionale del Friuli-Venezia Giulia.

I componenti delle commissioni saranno individuati nell'ambito delle scuole che non partecipano al concorso.

Tenuto conto degli elementi di particolare originalità e significatività, sia sotto il profilo dei contenuti che della realizzazione tecnica nonché dell'attinenza al tema preposto - le commissioni regionali selezioneranno un numero di elaborati, per ogni segmento scolastico, secondo la tabella di cui all'art. 6.

I lavori prescelti saranno inviati, per la valutazione finale, ad una Commissione nazionale, nominata dal Ministro per le pari opportunità e composta da sette membri, di cui due in rappresentanza rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali e del Ministero dell'istruzione e cinque esperti.

La Commissione nazionale individuerà come meritevoli dei premi di cui all'art. 5:

venti lavori elaborati dai bambini della scuola dell'infanzia;

quaranta lavori grafici elaborati dagli alunni della scuola primaria;

quaranta testi elaborati dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado;

dieci lavori prodotti da gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 4.

Termini

I lavori dovranno essere inviati, a cura dei dirigenti scolastici, alle competenti commissioni regionali istituite presso gli uffici scolastici regionali, entro il 28 febbraio 2004, utilizzando l'apposita scheda allegata.

Le commissioni regionali dovranno inviare alla Commissione nazionale i lavori prescelti entro il 30 aprile 2004 indirizzandoli alla: «Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali - via Barberini, 38 - 00187 Roma».

La Commissione nazionale comunicherà i risultati finali del concorso entro il 15 maggio 2004.

Ad ogni fase, sia regionale che nazionale, sarà dato il massimo rilievo sia attraverso apposite cerimonie che attraverso la pubblicazione dei risultati delle selezioni.

Art. 5.

Premiazione

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:

due computers a ciascuna sezione della scuola dell'infanzia;

un computer a ciascun alunno della scuola primaria;

un computer a ciascun alunno della scuola secondaria di primo grado;

un computer ad ogni componente dei gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

cinquanta postazioni multimediali complete o, a scelta, un videoproiettore (venti alla scuola primaria, venti alla scuola secondaria di primo grado e dieci alla scuola secondaria di secondo grado) saranno assegnati, per ciascun settore, secondo i criteri sotto indicati, applicati in ordine successivo:

1) scuole con maggior numero di alunni premiati;

2) scuole con maggior numero di alunni che hanno superato la selezione regionale;

3) scuole i cui alunni sono meglio collocati nella graduatoria nazionale.

La premiazione avrà luogo il 29 maggio 2004 nell'ambito di una manifestazione curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali e dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca - in occasione della quale saranno consegnate targhe ricordo agli alunni, ai docenti referenti e ai dirigenti scolastici delle scuole vincitrici.

Art. 6.

Numero di elaborati per regione

Le commissioni regionali procedono alla selezione di un numero di elaborati per ogni settore scolastico nella misura massima indicata dalla seguente tabella di riparto:

Regioni e province autonome	Scuole dell'infanzia	Scuole primarie	Scuole secondarie I gr.	Scuole secondarie II gr.
Aosta	1	2	2	1
Piemonte	6	12	12	6
Liguria	3	6	6	3
Lombardia	9	17	17	9
Bolzano	1	2	2	1
Trento	1	2	2	1
Friuli V. Giulia	3	6	6	3
Veneto	6	11	11	6
Emilia Romagna	7	14	14	7
Toscana	8	15	15	8
Marche	3	6	6	3
Umbria	2	3	3	2
Lazio	4	8	8	4
Abruzzo	3	6	6	3
Molise	2	3	3	2
Campania	4	8	8	4
Puglia	4	8	8	4
Basilicata	2	3	3	2
Calabria	4	8	8	4
Sicilia	7	14	14	7
Sardegna	3	6	6	3

Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dalla seguente scheda, debitamente compilata a cura della scuola:

Nome della scuola — Indirizzo della scuola
Telefono della scuola — Telefax della scuola
e-mail della scuola
Nome del dirigente scolastico — Telefono del dirigente scolastico
Nome e classe dello/degli studente/i partecipante/i o sezione scuola dell'infanzia
Nome dello/dei docente/i referente/i
Eventuale titolo del lavoro

p. *Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
Il direttore Generale degli ordinamenti scolastici
CRISCUOLI

p. *la Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Commissione per le adozioni internazionali
La presidente
CAVALLO

03A12762

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 novembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marcello Moro, Console onorario della Repubblica del Ghana in Milano.

03A12815

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32983 del 23 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per legge n. 416/1991 della ditta - S.r.l. Edit, con sede in Perugia, unità di Milano, via Chioggia, 2/4, per il periodo dal 16 settembre 2002 al 15 settembre 2004.

Con decreto n. 33010 del 27 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per legge n. 416/1991 della ditta - S.p.a. Editrice la stampa, con sede in Torino, unità di Genova, Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 1º maggio 2003 al 30 aprile 2005.

Con decreto n. 33013 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. SMEB Cantieri navali, con sede in Messina, unità di Messina, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 7 ottobre 2003.

Con decreto n. 33014 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Vema, con sede in Arzola dell'Emilia (Bologna), unità di Bologna per il periodo dal 28 aprile 2003 al 27 aprile 2004.

Con decreto n. 33015 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Moto Guzzi, con sede in Mandello del Lario (Lecco), unità di Mandello del Lago, per il periodo dal 14 luglio 2003 all'11 luglio 2004.

Con decreto n. 33016 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Bruno Magli, con sede in Bologna, unità di Bologna, per il periodo dal 18 marzo 2003 al 17 marzo 2005.

Con decreto n. 33017 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta SCARL Coopcostruttori, con sede in Argenta (Ferrara), unità di vedi elenco allegato al decreto ministeriale, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 1º luglio 2003.

Con decreto n. 33018 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Sodexim, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia, per il periodo dal 1º giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 33019 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. C.M.S. Computer manufacturing services, con sede in Scarmagno (Torino), unità di Scarmagno, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 33020 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Schio (stabilimento tessuti) (Vicenza), per il periodo dal 9 giugno 2003 al 8 giugno 2004.

Con decreto n. 33025 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. I.R.C.I., con sede in Borgaro Torinese (Torino), unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 3 marzo 2003 al 29 febbraio 2004.

Con decreto n. 33026 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. D. Lazzaroni & C., con sede in Milano, unità di Uboldo - Saronno (Varese), per il periodo dall'8 settembre 2003 al 3 settembre 2004.

Con decreto n. 33027 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. FINCAM, con sede in Candelo (Biella), unità di Candelo, per il periodo dal 30 giugno 2003 al 29 giugno 2004.

Con decreto n. 33028 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Peirs, con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dall'11 agosto 2003 al 10 agosto 2004.

Con decreto n. 33029 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Franzoni filati, con sede in Esine (Brescia), unità di Albano Sant'Alessandro (Bergamo) e Pognano (Bergamo), per il periodo dal 25 agosto 2003 al 24 agosto 2004.

Con decreto n. 33030 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Schio (divisione coperte) (Vicenza), per il periodo dal 9 giugno 2003 all'8 giugno 2004.

Con decreto n. 33031 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. SAT in liquidazione, con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco, per il periodo dal 3 marzo 2003 al 2 marzo 2004.

Con decreto n. 33032 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Nortel Networks, con sede in Milano, unità di Burolo (Torino), per il periodo dal 3 giugno 2003 al 2 giugno 2004.

Con decreto n. 33033 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Lamital, con sede in Nichelino (Torino), unità di Centallo (Cuneo), per il periodo dal 19 aprile 2003 al 18 aprile 2004.

Con decreto n. 33034 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Aquafil technopolymers, con sede in Arco (Trento), unità di Ceriano Laghetto (Milano), per il periodo dal 18 agosto 2003 al 17 agosto 2004.

Con decreto n. 33035 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Felsinea ristorazione c/o Infun-For, con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Rovigo, per il periodo dal 23 giugno 2003 al 27 settembre 2003.

Con decreto n. 33036 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Onama c/o Piaggio, con sede in Milano, unità di Pontedera c/o Piaggio (Pisa), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33037 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Intercoil, con sede in Limatola (Benevento), unità di Maddaloni (Caserta), per il periodo dal 14 aprile 2003 al 13 aprile 2004.

Con decreto n. 33038 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 416/1981 della ditta S.p.a. S.G.N. - Società grafica novarese, con sede in Milano, unità di Caltignaga (Torino), per il periodo dal 2 giugno 2003 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 33039 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 della ditta S.r.l. Nuova editoriale atesina, con sede in Bolzano, unità di Bolzano, per il periodo dal 1º giugno 2003 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 33022 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Meraklon, con sede in Terni, unità di Terni e Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 22 luglio 2003 al 21 gennaio 2005.

Con decreto n. 33023 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. ICOMAS, con sede in Piagge (Pesaro Urbino), unità di Piagge, per il periodo dal 2 giugno 2003 al 1º giugno 2004.

Con decreto n. 33024 del 30 ottobre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Rubinetterie Rapetti, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Castiglione delle Stiviere e Solferino - via Pellegrine (Mantova), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

03A12366-03A12371

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 33040 del 30 ottobre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 30 settembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Roma.

Imprese impegnate nei lavori ferroviari «raddoppio linea Roma-Viterbo tratto Trastevere - San Pietro (IV binario).

Con decreto n. 33041 del 30 novembre 2000 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 14 novembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Spezzano Albanese (Cosenza).

Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada SA-RC lavori di adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/A mediante la costruzione della corsia d'emergenza, tronco II - tratto IV lotto II dal km 213+500 al km 222.

Con decreto n. 33042 del 30 ottobre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 4 novembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Scanzano Jonico (Matera).

Imprese impegnate nei lavori sulla S.S. 106 «Jonica» di adeguamento della sede stradale al tipo III delle norme CNR - Lotto 7 di Scanzano Jonico tra le progressive Km 428+950 e Km 432+890.

Con decreto n. 33043 del 30 ottobre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 25 ottobre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nei lavori di completamento del collegamento esterno tra i serbatoi idrici a servizio della città di Palermo.

Con decreto n. 33044 del 30 ottobre 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 31 dicembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Roma.

Imprese impegnate nei lavori per la costruzione del nuovo Auditorium di Roma - secondo lotto funzionale.

03A12367

Provvedimento concernente la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33011 del 28 ottobre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Lerolin, con sede in Thiene (Vicenza), unità di Thiene, per il periodo dal 13 maggio 2003 al 12 maggio 2004.

03A12368

Provvedimento concernente l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33012 del 28 ottobre 2003, è annullato il D.D. n. 32479 del 5 giugno 2003 con cui era stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998 in favore del personale dipendente della S.p.a. Rete Gamma, con sede in Bergamo, e unità nazionali limitatamente al periodo dal 19 giugno 2003 al 31 dicembre 2003.

03A12369

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 33071 del 30 ottobre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Roma.

Imprese impegnate nei lavori ferroviari «raddoppio linea Roma-Viterbo tratto Trastevere - San Pietro (IV binario) per il periodo dal 30 settembre 2002 al 29 marzo 2004.

Con decreto n. 33072 del 30 ottobre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Spezzano Albanese (Cosenza).

Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada SA-RC lavori di adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/A mediante la costruzione della corsia d'emergenza, tronco II - tratto IV lotto II dal km 213+500 al km 222, per il periodo dal 14 novembre 2002 al 13 febbraio 2005.

Con decreto n. 33073 del 30 ottobre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Scanzano Jonico (Matera).

Imprese impegnate nei lavori sulla S.S. 106 «Jonica» di adeguamento della sede stradale al tipo III delle norme CNR - lotto 7 di Scanzano Jonico tra le progressive Km 428+950 e Km 432+890, per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 febbraio 2005.

Con decreto n. 33074 del 30 ottobre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nei lavori di completamento del collegamento esterno tra i serbatoi idrici a servizio della città di Palermo, per il periodo dal 25 ottobre 2003 al 24 gennaio 2005.

Con decreto n. 33075 del 30 ottobre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Roma.

Imprese impegnate nei lavori per la costruzione del nuovo Auditorium di Roma - secondo lotto funzionale per il periodo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2004.

03A12370

Provvedimento concernente l'accertamento dei presupposti per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con decreto n. 33021 del 30 ottobre 2003, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Rambaudi industriale in liquidazione, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli, per il periodo dal 24 luglio 2003 al 23 gennaio 2004.

03A12372

Provvedimento concernente l'annullamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32983 del 23 ottobre 2003, è annullato il decreto ministeriale n. 32140 del 21 aprile 2003 che approvava il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per legge n. 416/1991 della ditta - S.r.l. Edit, con sede in Perugia, unità di Milano - via Chioggia, 2/4, per il periodo dal 16 settembre 2002 al 15 settembre 2004.

03A12365

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede il piano generale di sviluppo dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, da realizzarsi in comune di Firenze, presentato dalla società A.d.F. S.p.a., in Firenze.

Con il decreto n. 0676 del 4 novembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede il piano generale di sviluppo dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze da realizzarsi in comune di Firenze, presentato dalla società A.d.F. S.p.a. con sede presso l'Aeroporto di Firenze - 50127 Firenze.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A12775

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede il piano di sviluppo dell'aeroporto Orio al Serio, da realizzarsi nei comuni di Bergamo, Azzano San Paolo, Grassobio, Seriate, presentato dalla società per l'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.A.C.B.O. S.p.a., in Orio al Serio.

Con il decreto n. 0677 del 4 novembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede il piano di sviluppo dell'Aeroporto Orio al Serio, da realizzarsi nei comuni di Bergamo, Azzano San Paolo, Grassobio, Seriate (Bergamo), presentato dalla Società per l'aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.A.C.B.O. S.p.a. con sede in via Aeroporto, 13 - 24050 Orio al Serio (Bergamo).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A12776

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Campochiaro-Sulmona da ubicare tra la provincia di Campobasso e L'Aquila, presentato dalla società Snam rete gas S.p.a., in S. Donato Milanese.

Con il decreto n. 0678 del 6 novembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Campochiaro-Sulmona, relativo alla realizzazione di un gasdotto avente lunghezza di circa 94 km, diametro di 1200 mm e pressione massima di esercizio di 75 bar. Il gasdotto si sviluppa nella regione Molise tra i comuni di Campochiaro, San Polomatese, Bojano, San Massimo (Campobasso); nella regione Abruzzo tra i comuni di Castel di Sangro, Roccaraso, Pescocostanzo, Cansano e Sulmona (L'Aquila). Il progetto è stato presentato dalla società Snam rete gas S.p.a. con sede in piazza S. Barbara, 7 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.-minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A12777

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato all'interno dell'area industriale Solvay in comune di Rosignano Marittimo, presentato dalla società Electrabel Italia S.p.a. in nome e per conto della società Roselectra S.p.a., in Rosignano Marittimo.

Con il decreto n. 0679 del 6 novembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza elettrica di 400 MW, all'interno dell'area industriale Solvay in comune di Rosignano Marittimo (Livorno), presentato dalla società Electrabel Italia S.p.a. in nome e per conto della società Roselectra S.p.a. con sede in via Piave, 6 - Rosignano Solvey - 57013 Rosignano Marittimo (Livorno).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.-minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A12778

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di conversione a carbone della centrale termoelettrica ubicata in comune di Civitavecchia, località Torrevaldaliga Nord, presentato dall'Enel produzione S.p.a., in Roma.

Con il decreto n. 0680 del 6 novembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di conversione a carbone dell'esistente centrale termoelettrica, costituita da quattro sezioni da 660 MWe ciascuna per una potenza elettrica lorda di 2640 MW, alimentata ad olio combustibile, ubicata in comune di Civitavecchia, località Torrevaldaliga Nord (Roma), presentato dall'ENEL produzione S.p.a. con sede in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.-minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A12779

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione del prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano Veneto, tronco Sacile Ovest-Conegliano, lotto 29 da realizzare nei comuni di Godega San Urbano e Conegliano, presentato dalla Società autostradale autovie venete S.p.a., in Trieste.

Con il decreto n. 0681 del 6 novembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione del prolungamento dell'autostrada A28 da Pordenone a Conegliano Veneto, tronco Sacile Ovest-Conegliano lotto 29 dal progr. 44+585,63 alla progr. 49+489,29 «tratto storico» da realizzare nei comuni di Godeva San Urbano e Conegliano (Treviso), presentato dalla Società autostradale autovie venete S.p.a. con sede in via Locchi, 19 - 34123 Trieste.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: httn://www.-minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A12780

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione della centrale a ciclo combinato da ubicare in comune di Sparanise, presentato dalla società Calenia energia S.r.l. (ex Cales S.r.l.), in Ercolano.

Con il decreto n. 0682 del 6 novembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a metano della potenza complessiva di circa 800 MWe da realizzare in comune di Sparanise (Caserta), presentato dalla società Calenia energia S.r.l. (ex Cales S.r.l.) con sede in via B. Cozzolino, 39 - 80056 Ercolano (Napoli).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http.//www.-minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A12781

REGIONE VENETO

Legge regionale 24 novembre 2003, n. 38 recante disposizioni in materia di tributi regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2004, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni, è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:

a) fino a euro 15.000,00 - 1,2 per cento;

b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 1,3 per cento;

c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 1,4 per cento;

d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 1,4 per cento;

e) oltre euro 70.000,00 1,4 per cento.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 3 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 «Disposizioni in materia di tributi regionali», a decorrere dall'anno 2004 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per:

a) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 14.500,00;

b) i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 15.000,00, derivante da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

Art. 2.

Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

1. Per l'anno 2004, è fissata nel 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni.

Art. 3.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2004, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale 5 luglio 1994, n. 24.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

4. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica per il primo anno di imposta e per il successivo.

Art. 4.

Esenzione IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) *della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale».*

1. Per l'anno 2004 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 24 novembre 2003

Il presidente: GALAN

03A12916

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale della PO Vita assicurazioni S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota del 12 novembre 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statutaria deliberata in data 1° aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società PO Vita assicurazioni S.p.a. concernente l'aumento del capitale sociale da euro 50.000.000,00 a euro 62.000.000,00.

03A12866

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 25 luglio 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 35/2003).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 10 novembre 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 33, prima colonna, al secondo capoverso del punto 2, all'ultimo rigo, dove è scritto: «...con imputazione alle richiamate leggi numeri 488/1999 e *368*/2000.», leggasi: «...con imputazione alle richiamate leggi numeri 488/1999 e *388*/2000.».

03A12867

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501278/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 1 2 9 *

€ 0,77